

Roma, 9 giugno 2010



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Alla Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli  
Viaggianti e Parchi  
Via di Villa Patrizi 10  
00161 Roma*

Prot. 25/I/0010261

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro accessorio nei parchi di divertimento.

L'Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di ricorrere all'utilizzo del lavoro accessorio nei parchi divertimento (acquatici, tematici, naturalistici e parchi avventura) nel caso in cui parte dei dipendenti sia assoggettabile alla contribuzione ENPALS.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

La platea dei prestatori di lavoro occasionale accessorio e la tipologia delle attività cui si applica l'istituto sono state ampliate da diversi interventi normativi, tra i quali si ricordano il D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) e, da ultimo, la L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

Le modifiche normative hanno comportato non solo l'ampliamento del campo di applicazione del lavoro accessorio dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, ma anche una maggior semplificazione nell'utilizzo dello stesso e dei c.d. buoni lavoro/voucher che, come noto, incorporano la copertura previdenziale e assicurativa del singolo lavoratore, il quale ha la possibilità, in tal modo, di integrare il suo reddito senza imposizioni fiscali e senza alcuna incidenza sul suo stato di disoccupato o inoccupato.

Ciò premesso va dunque osservato che il Legislatore, nell'individuare il campo applicativo del lavoro accessorio, **non ha inteso introdurre limitazioni legate alla circostanza che la prestazione resa sia assoggettabile a contribuzione ENPALS**, attesa peraltro la specificità della disciplina *de quo* che, come detto, ha individuato esclusivamente limiti soggettivi e/o oggettivi per l'utilizzo dei voucher.

In tal senso si ritiene pertanto che **anche nei parchi divertimento**, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione del lavoro accessorio – ad esempio in applicazione dell'art. 70, comma 1 lett. e), del D.Lgs. n. 276/2003 (*“qualsiasi settore produttivo (...) il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,*

*compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università") – possa essere utilizzato tale strumento, senza che rilevi la circostanza secondo cui le prestazioni rese siano astrattamente assoggettabili a contribuzione ENPALS.*

Si coglie tuttavia l'occasione per ribadire quanto già evidenziato dall'INPS, con circ. n. 88/2009, secondo cui *“la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione”*. Tale precisazione trova peraltro conferma nella circostanza secondo cui l'utilizzo del lavoro accessorio nell'ambito degli appalti è esplicitamente previsto solo con riferimento al servizio di stewarting negli stadi di calcio, atteso che il D.M. 24 febbraio 2010 (di modifica del D.M. 8 agosto 2007) ha previsto che *“per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”*.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Paolo Pennesi)